



Ai gentili clienti  
Loro sedi

## **Rottamazione cartelle: termine di presentazione delle istanze prorogato al 21.04.2017**

Gentile cliente, con la presente intendiamo informarla che **la proroga in materia di rottamazione** delle cartelle, recentemente annunciata, ha **trovato spazio nel decreto legge n. 36 del 27.03.2017**. Con l'approvazione di tale decreto, il termine di presentazione delle domande da parte dei debitori viene prorogato dal 31.03.2017 al 21.04.2017. Verrà pertanto concesso più tempo agli interessati per valutare la possibilità di **definire in via agevolata cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi** (con stralcio delle sanzioni amministrative tributarie e degli aggi di riscossione).

### **Premessa**

Con il DL n. 193 del 22.10.2016, convertito con legge n. 225 del 01.12.2016 il legislatore ha introdotto una **procedura straordinaria di rottamazione delle cartelle di pagamento** (nonché degli atti di ingiunzione degli enti locali e degli accertamenti esecutivi) che consente la possibilità di **regolarizzare la propria posizione fiscale con stralcio delle somma dovute a titolo di sanzioni aggiuntive e interessi di mora**.

La procedura, secondo le disposizioni precedenti, prevedeva la **presentazione di un'istanza entro il prossimo 31.03.2017**. Proprio a tal riguardo è stata introdotta una **proroga con apposito decreto legge** (DL n. 36 del 27.03.2017): tale provvedimento ha previsto lo slittamento del **termine finale di presentazione delle domande di rottamazione dal 31.03.2017 al 21.04.2017**. **Non viene, invece, confermata**, contrariamente a quanto annunciato da alcuni giorni, la proroga del termine entro il quale Equitalia dovrà comunicare al debitore l'importo delle rate che resta

### **GIGLIO & PARTNERS**

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com) [www.commercialistaalghero.it](http://www.commercialistaalghero.it)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

fissato al 31.05.2017. Non si esclude, in ogni caso, che tale termine possa essere prorogato per effetto della conversione in legge del DL terremoto.

### Quali somme posso definire?

Sono specificamente ammessi dalla circolare n. 2/E/2017 i **carichi costituiti interamente da sanzioni amministrative tributarie**: in tal caso la definizione comporta il pagamento delle somme spettanti all'Agente per la riscossione (le sole spese esecutive, considerato che le sanzioni non sono oggetto di calcolo per l'aggio di riscossione). Nel caso in cui **non siano dovute nemmeno le spese** esecutive, il contribuente dovrà in ogni modo aver cura di **presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di rottamazione**. Sono esclusi dai carichi affidati agli agenti della riscossione le seguenti ipotesi (integrate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E/2017):

CARICHI ESCLUSI	
I	IVA all'importazione
II	Recupero aiuti di Stato
III	Condanne della Corte dei Conti
IV	Multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
V	Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada
VI	Altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
VII	Carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro UE (circolare n. 2/E/2017).
VIII	Sanzioni amministrative che non hanno carattere tributario, quali impiego irregolare lavoratori subordinati e affidamento irregolare incarichi a dipendenti pubblici da parte di soggetti pubblici (circolare n. 2/E/2017).
IX	Sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni qualora il procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 01.01.2007 (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 296/2006, infatti, tali sanzioni non avevano natura amministrativo-tributaria) (circolare n. 2/E/2017).

**ATTENZIONE!** Con riferimento alle **sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della strada** viene in ogni caso consentito l'accesso alla procedura. In tal caso verranno solamente abbattuti gli interessi di mora e le sanzioni di cui all'articolo 27 legge n. 689/1981.

## GIGLIO & PARTNERS

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com) [www.commercialistaalghero.it](http://www.commercialistaalghero.it)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

## La definizione di somme degli enti locali (casi particolari)

Si segnala che in sede di conversione del decreto istitutivo della procedura di rottamazione, è stata prevista la **possibilità di applicare la rottamazione** anche alle **ingiunzioni promosse da enti locali**: in questo caso saranno gli stessi a **definire tempi e modalità di adesione tramite delibera ad hoc**. Per la definizione di tali somme, quindi, sarà necessario verificare quanto previsto dai singoli enti locali.

## La procedura

Ai fini della definizione agevolata (che comporta, come anticipato, lo stralcio di interessi di mora e sanzioni), il debitore deve **manifestare all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene**, rendendo, entro il **21.04.2017 (termine prorogato)**, apposita dichiarazione attraverso il modello fornito da Equitalia (tramite sportello o PEC). In tale dichiarazione, il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo di 5**, nonché la pendenza di **giudizi** aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume **l'impegno a rinunciare** agli stessi giudizi.

A seguito della presentazione della dichiarazione, sono **sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione**. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, **non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Entro il 31.05.2017** (è possibile che tale termine venga successivamente prorogato al 15.06.2017), l'agente della riscossione **comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.**

IMPORTI DELLE RATE	
Numero rata	Importo
I (luglio 2017)	23,33%
II (settembre 2017)	23,33%
III (novembre 2017)	23,33%
IV (aprile 2018)	15%
V (settembre 2018)	15%

### GIGLIO & PARTNERS

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com) [www.commercialistaalghero.it](http://www.commercialistaalghero.it)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)

In caso di mancato / insufficiente / tardivo versamento dell'importo totale o della singola rata, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato (la preclusione non opera se alla data di presentazione dell'istanza sono passati meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento).

LA PROCEDURA	
<b>I) PRESENTAZIONE ISTANZA</b>	Prevede la <b>rinuncia a procedimenti</b> giudiziari e consente la <b>sospensione delle procedure di esecuzione</b> nei confronti dell'interessato
<b>Scadenza termine</b>	<b>Entro il prossimo 21.04.2017 (termine prorogato)</b>
<b>II) COMUNICAZIONE EQUITALIA</b>	Vengono definiti gli <b>importi da versare</b> e le <b>relative scadenze</b> , con <b>termine massimo di pagamento</b> dell'ultima rata a settembre 2018.
<b>Scadenza termine</b>	<b>Entro il prossimo 31.05.2017</b>
<b>III) PAGAMENTO</b>	Può avvenire mediante <b>domiciliazione del pagamento</b> su conto corrente, tramite i <b>bollettini</b> forniti dall'agente per la riscossione o <b>pagamento allo sportello</b> .
<b>Scadenza termine</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. prima rata: <b>luglio 2017</b>;</li><li>2. seconda rata: <b>settembre 2017</b>;</li><li>3. terza rata: <b>novembre 2017</b>;</li><li>4. quarta rata: <b>aprile 2017</b>;</li><li>5. quinta rata: <b>settembre 2017</b>.</li></ol>

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Si resta a disposizione.

Alghero, li 03 aprile 2017

## **GIGLIO & PARTNERS**

*Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr. Alessandro Ambrosio*

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

[www.studiogiglio.com](http://www.studiogiglio.com) [www.commercialistaalghero.it](http://www.commercialistaalghero.it)

[info@studiogiglio.com](mailto:info@studiogiglio.com)